

**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO TEMPORANEO DI
ASSISTENZA MEDICA SULL'ISOLA DELL'ASINARA**

(1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2024)

TRA

- il **Dott. Flavio SENSI**, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria n. 1 di Sassari (C.F. 02884000908), con sede in Sassari in via Cattalochino, 11;
- il **Sig. Massimo MULAS**, Sindaco del Comune di Porto Torres (C.F. 00252040902), con sede in Porto Torres (SS) alla Piazza Umberto I;
- il **Dott. Giovanni Piero SANNA**, dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna (C.F. 03176390924), con sede in via Mameli n. 96;
- il **Dott. Vittorio GAZALE**, Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta dell'Asinara (C.F. 92059350907), con sede in via Iosto, 7, appresso anche detto Ente Parco;
- il **Dott Luigi DI IORIO**, per nome e per conto del Legale Rappresentante Benedetto Barberini, in qualità di Direttore Nazionale del "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)", con sede in Roma, piazza del Grillo, 1- 00184 (C.F. 97679580585), appresso anche detto CISOM;
- il **C.F. (CP) Giuseppe CANNARILE** in qualità di Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres con sede in Porto Torres (SS) alla via Del Mare, 1, appresso detto Capitaneria (che sottoscrive per presa d'atto);

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento

delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario

- le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- che negli ultimi anni è stato stipulato tra l'ASL n. 1 di Sassari, Comune di Porto Torres, l'Ente Parco Isola dell'Asinara, Conservatoria delle Coste e il CISOM un accordo per assicurare un servizio temporaneo di assistenza medica sull'Isola dell'Asinara nel periodo estivo;
- che l'ASL di Sassari, l'Ente Parco, il Comune di Porto Torres e l'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, in considerazione dei risultati raggiunti nelle pregresse stagioni estive, hanno manifestato la volontà di garantire, anche per il corrente anno, per il periodo di maggiore afflusso di pubblico sull'isola dell'Asinara, un presidio medico in grado di erogare un servizio di primo soccorso sanitario;
- che per la Capitaneria di porto di Porto Torres la stipula del presente Protocollo d'Intesa oltre ad essere funzionale ad un migliore perché più razionale impiego degli assetti operativi a disposizione per gli interventi emergenziali propri dei Servizi d'Istituto della Guardia Costiera risponde, altresì, appieno alle finalità stabilite nel generale Protocollo d'Intesa stipulato a livello centrale in data 25.07.2022 tra Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e Fondazione CISOM, avendo riguardo in particolare all'obiettivo di "promuovere a livello territoriale la collaborazione tra Uffici Marittimi e Fondazione Cisom per la realizzazione di iniziative di cooperazione tecnico-operativa o di reciproco supporto nella realizzazione di iniziative nei settori di rispettivo interesse".
- che in data 22 marzo 2024 nel corso della riunione tenuta presso la sede della Capitaneria di Porto di Porto Torres il CISOM ha manifestato la disponibilità a ricoprire il predetto servizio di assistenza sanitaria anche per la stagione estiva 2024;
- che nel corso della medesima riunione ha dato la disponibilità a istituire nel periodo 1 giugno - 30 settembre un presidio medico estivo;
- che, in base alle professionalità sanitarie a disposizione e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, le parti ritengono che il CISOM, Ente di diritto pubblico melitense, eretto ai sensi dell'art. 28 della Carta Costituzionale del Sovrano Militare Ordine di Malta, con personalità giuridica ai sensi dell'art. 220 del codice melitense e sede in Roma alla piazza del Grillo n.1, sia in grado di assicurare un adeguato servizio di assistenza sanitaria sull'Isola dell'Asinara nel periodo di maggiore afflusso turistico, meglio appresso specificato;

- che a seguito del sopralluogo, effettuato a maggio 2024, presso l'Isola dell'Asinara in cui erano presenti la Capitaneria di porto di Porto Torres, l'ASL di Sassari, il Comune di Porto Torres, l'Ente Parco dell'Asinara, la Conservatoria delle Coste e il CISOM sono stati verificati gli ambulatori di Cala Reale e Cala d'Oliva che dovranno essere utilizzati dal personale medico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Premessa come parte integrante

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2) – Affidamento

L'ASL n.1 di Sassari, il Comune di Porto Torres, l'Ente Parco Nazionale Area Marina Protetta dell'Asinara, l'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna approvano il progetto presentato dal Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (appreso anche detto CISOM) relativo all'istituzione e allo svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull'isola dell'Asinara.

Art. 3) – Finalità del servizio

Il servizio è finalizzato ad assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che, a qualsiasi titolo, transita o si trova sull'isola dell'Asinara soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di seguito indicati. Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà ogni necessario contatto con l'Autorità Marittima e con le Autorità locali e sanitarie, eventualmente finalizzato ad organizzare, qualora ritenuto necessario ad esclusivo ed insindacabile giudizio del medico in servizio, il trasporto del paziente presso l'isola madre per il successivo ricovero attraverso il servizio 118, preventivamente contattato.

Art. 4) - Modalità del servizio

Il servizio temporaneo di assistenza medica sarà assicurato nel periodo e negli orari appresso indicati:

- dal CISOM continuativamente, dal **1 giugno al 30 settembre 2024**, con base logistica in Cala d'Oliva e con il supporto della struttura sanitaria nelle 24 ore. Presso l'Ambulatorio Sanitario di Cala Reale (o di eventuale altra sede da concordare tra le parti) dalle 09.30 alle 17.30 con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle 14.30 dove sarà

garantita la reperibilità durante la pausa pranzo. Il CISOM garantirà gli interventi medici e la copertura su tutto il territorio dell'Asinara.

Art. 5. - Responsabili dell'accordo

Le parti convengono circa la necessità di designare un proprio rappresentante al fine di monitorare l'esecuzione del presente Accordo, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per la Capitaneria di porto: C.F. (CP) Giuseppe CANNARILE

Per l'ASL di Sassari: Dott. Flavio SENSI

Per il Comune di Porto Torres: Sindaco Massimo MULAS

Per l'Ente Parco Isola dell'Asinara: Dott. Vittorio GAZALE

Per la Conservatoria delle coste: Dott. Giovanni Piero SANNA

Per il CISOM: Dott. Luigi DI IORIO

Art. 6) - Oneri a carico del CISOM

Il CISOM garantirà l'attuazione del presente protocollo mediante l'impiego di personale sanitario dotato della necessaria professionalità.

In particolare, nel periodo indicato al precedente articolo 4, esso provvederà a:

- mettere a disposizione n. 1 medico specialista e n. 1 infermiere per l'ambulatorio di Cala d'Oliva;
- mettere a disposizione n. 1 medico e n. 1 soccorritore/infermiere per l'ambulatorio di Cala Reale;
- mettere a disposizione un'ambulanza e un fuoristrada;
- fornire le prime cure alla popolazione che a qualsiasi titolo transita o si trova sull'isola dell'Asinara nelle 12 ore diurne presso l'ambulatorio di Cala d'Oliva e dalle ore 09.30 alle 17.30 (con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30) presso l'ambulatorio medico di Cala Reale, comunque garantendo la pronta reperibilità anche al di fuori dei suddetti orari nell'intero arco della giornata presso la struttura sanitaria di Cala d'Oliva e all'occorrenza nella struttura sanitaria di Cala Reale;
- il personale medico e sanitario CISOM, oltre ad essere adeguatamente e preventivamente formato, è soggetto ad aggiornamenti professionali in loco con procedure di formazione sistematica e di miglioramento continuo.

- fornire ogni possibile supporto all'Autorità Marittima ed al Servizio di Emergenza Sanitaria 118 circa l'eventuale trasporto di pazienti sull'isola madre;
- garantire il raccordo sistematico con il sistema di soccorso 118 e di emergenza sanitaria regionale nonché con gli Hub e gli Spoke ospedalieri di riferimento territoriale. Assicurare altresì la registrazione degli interventi e delle prestazioni erogate, attraverso appositi registri;
- provvedere, attraverso apposita convenzione con la ASL n.1 di Sassari, che concorda, affinché gli ambulatori sull'isola dell'Asinara siano costantemente forniti dei necessari presidi, farmaci e materiali di consumo.
- Fornire gli arredi necessari e quanto necessario a rendere funzionali gli ambulatori di Cala Reale e Cala d'Oliva nonché i locali di vita di Cala d'Oliva.

Art 7) - Oneri a carico dell'ASL n.1 di Sassari

L'ASL n.1 corrisponde la copertura finanziaria al CISOM necessaria all'espletamento del predetto servizio temporaneo di n. 2 mezzi di soccorso avanzati medicalizzati con attrezzature sanitarie per emergenza e presenza sull'isola dell'Asinara di nr. 2 medici dell'emergenza di cui uno specialista, 1 infermiere e 1 soccorritore, per un importo complessivo mensile forfettario calcolato secondo i criteri indicati alla nota Np/2022/0001094 del 05/05/2022, di € 17.324,00 (al mese) per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre (4 mesi). La copertura finanziaria del citato servizio sanitario di primo intervento è omnicomprensivo di qualsiasi rimborso, anche chilometrico.

Art 8) - Oneri a carico dell'Ente Parco dell'Asinara

L'Ente Parco dell'Asinara provvederà a fornire ogni necessario supporto per il corretto espletamento del servizio. In particolare, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, provvederà a:

- mettere a disposizione un ambulatorio idoneo presso Cala Reale;
- assicurare la pulizia dello stesso ambulatorio;
- fornire una linea telefonica fissa presso l'ambulatorio di Cala Reale;
- mettere a disposizione, in caso di necessità, nr. 2 (due) stanze presso il palazzo di Cala Reale;
- consentire l'accesso ai locali a personale Asl e Cisom anche nei mesi precedenti e successivi al servizio sanitario.

Art 9) - Oneri a carico dell'Agazia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna

La Conservatoria, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, provvederà a:

- mettere a disposizione al personale del CISOM i locali presso Cala d'Oliva necessari allo svolgimento del servizio sanitario qui convenzionato e nella forma idonea e conforme ai relativi requisiti regionali. I locali saranno altresì adibiti per ospitare il pernottamento dei professionisti del CISOM.
- Mettere a disposizione per il personale in transito nel cambio turno ulteriori alloggiamenti con servizi igienici dedicati.
- consentire l'accesso ai locali a personale Asl e Cisom anche nei mesi precedenti e successivi al servizio sanitario.

Art 10) - Oneri a carico del Comune di Porto Torres

Il Comune di Porto Torres, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, provvederà a:

- non richiedere, per il personale del CISOM e dell'ASL, l'eventuale tassa di soggiorno prevista per i trasferimenti sull'Isola dell'Asinara;
- adoperarsi per eventuali esigenze convenzionali di competenza del Comune in qualità di Organo Politico e Amministrazione competente per l'ambito territoriale dell'Isola.

Art 11) - Trasferimento personale sanitario

Il personale del CISOM e dell'ASL n.1 di Sassari, impegnato nel servizio si avvarrà, per i trasferimenti, dei servizi di linea da Porto Torres o Stintino.

Art. 12) - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1 giugno 2024 fino al 30 maggio 2025.

Al termine di tale periodo, in accordo tra le parti, la stessa potrà essere prorogata e/o rinnovata.

Art. 13) – Inadempienze contrattuali

Eventuali contestazioni relative ad inadempienze contrattuali dovranno essere effettuate in forma scritta. La parte inadempiente è tenuta, salvo eventuale risarcimento del danno, a ripristinare la regolarità della situazione denunciata e/o riassumere il comportamento contrattuale corretto.

Art. 13) – Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda all'applicazione della vigente normativa Statale e Regionale che disciplinano la materia, oltre che alle norme del C.C..

La presente convenzione è esecutiva dal momento della sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

➤ **ASL n.1 di Sassari**

Dott. Flavio SENSI

SENSI
FLAVIO

Firmato digitalmente
da SENSI FLAVIO
Data: 2024.05.24
09:24:22 +02'00'

➤ **Comune di Porto Torres**

Massimo MULAS



➤ **Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna**

Dott. Giovanni Piero SANNA



SANNA GIOVANNI
PIERO
29.05.2024
13:54:01
GMT+00:00

➤ **Parco Nazionale dell'Asinara**

Dott. Vittorio GAZALE

Firmato digitalmente da

Vittorio Gazale
2024-05-30 09:05:30 +0200

➤ **Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)**

Dott. Luigi DI IORIO



Firmato
digitalmente da DI
IORIO LUIGI
C = IT

➤ **Capitaneria di porto di Porto Torres**

C.F. (CP) Giuseppe CANNARILE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE CANNARILE

In Data/On Date:
giovedì 30 maggio 2024 12:14:10